



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo sport*

### **IL COORDINATORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005/36/CE e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

**VISTA** la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 15 dicembre 2021 con il quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del Servizio "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

**VISTA** l'istanza del sig. MUSKETT Calum James, pervenuta a questo Dipartimento il 21 gennaio 2022 prot. n. 752, con la quale ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *Mountain Guide*, conseguito nel Regno Unito nel mese di maggio 2019 e rilasciato dalla British Mountain Guides, ai fini dell'esercizio stabile in Italia della professione di guida alpina - maestro di alpinismo;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo sport*

**VALUTATO** che il sig. MUSKETT Calum James dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con nota del 26.1.2022 prot. n. 25, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo ex legge n.6/1989.

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Il titolo di *Mountain Guide* rilasciato dalla British Mountain Guides, con sede nel Regno Unito nel mese di maggio 2019, al sig. MUSKETT Calum James cittadino britannico, nato a Bangor (UK) il 30 agosto 1993, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo ex legge n.6/1989.

#### **Articolo 2**

Il Sig. SEARLE David è autorizzato all'esercizio stabile, su territorio italiano, della professione di guida alpina – maestro di alpinismo, previa iscrizione in appositi albi professionali come previsto all'art.4 della legge n.6/1989.

#### **Articolo 3**

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Guglielmo AGOSTA